



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Al Sig. Direttore Centrale per la Formazione.

SEDE

e p.c. Alle Organizzazioni Sindacali del personale non
Direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale VVF
SEDE

Oggetto: Allievi Vigili del Fuoco del 79° e 80° corso di formazione. Richieste di trasferimento temporaneo ai sensi delle leggi speciali: Art. 42 bis del Dlgs 151/2001, art. 33, comma 5 della legge 104/1992 e art. 78 del Dlgs 267/2000.

Questa Direzione Centrale, nell'ambito della propria attività di politica di gestione delle risorse umane che investe, tra l'altro, anche l'efficiente distribuzione del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco sul territorio, al fine di garantire la piena funzionalità del servizio di soccorso tecnico urgente, intende condurre un'analisi propedeutica alla prossima assegnazione alle sedi degli allievi Vigili del Fuoco che stanno frequentando il 79° e l'80° corso di formazione, la cui conclusione è prevista, rispettivamente per i prossimi mesi di Maggio e Luglio.

In relazione a quanto sopra, fermi restando gli esiti della mobilità del personale anziano con la qualifica di Vigile del Fuoco, che verrà attuata nel rispetto dei criteri di cui all'accordo del 31 luglio 2013, integrato con l'accordo del 17 dicembre 2013, per la Direzione Centrale scrivente si rende necessario conoscere se gli allievi Vigili del Fuoco frequentanti i corsi di formazioni di cui sopra, sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge per usufruire dei benefici previsti dalle leggi speciali, quali l'art. 42 del Dlgs 151/2001, l'art. 33, comma 5 della legge 104/1992 e dall'art. 78 del Dlgs 267/2000.

E' necessario, quindi, che il personale indicato anticipi, già durante lo svolgimento del corso di formazione, la presentazione della domanda per usufruire dei benefici di cui si tratta, correlata di tutta la documentazione necessaria.

Si prega, pertanto, di comunicare con le modalità ritenute più opportune, quanto sopra agli Allievi Vigili del Fuoco, affinché gli stessi presentino la documentazione necessaria per ottenere il trasferimento temporaneo, ai sensi delle disposizioni normative di cui all'art. 42 bis del Dlgs 151/2001, all' art. 33, comma 5 della legge 104/1992 e all' art. 78 del Dlgs 267/2000.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ai soli allievi Vigili del Fuoco che sono già in possesso, alla data della presente, dei requisiti previsti dalle leggi indicate, dovrà essere comunicato che devono presentare la richiesta di trasferimento entro i termini ivi indicati, se intendono usufruire del beneficio.

In caso contrario, fermo restando il diritto in loro possesso, questa Direzione Centrale, per garantire la continuità delle esigenze connesse all'organizzazione del soccorso tecnico urgente, non potrà prendere in considerazione le loro domande, se non dopo che siano trascorsi sei mesi dalla data di prima assegnazione.

Le domande di cui si tratta, dovranno pervenire improrogabilmente a questa Direzione Centrale entro la data **del 20 marzo p.v.** per consentire, successivamente, all'Ufficio competente di avviare la trattazione delle stesse, ai fini della formazione della relativa graduatoria.

Per coloro, invece, che acquisiscono il titolo al trasferimento per legge speciale dopo la data sopra indicata ma prima della fine del rispettivo corso di formazione, devono darne comunicazione con urgenza a questa Direzione Centrale sempre per il tramite della Direzione Centrale per la Formazione.

Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti, l'Amministrazione assegnerà in prima sede i vigili del fuoco anche al fuori degli ordinari criteri applicati nella prassi e concernenti la decorrenza giuridica, il carico familiare e la posizione di graduatoria nel concorso di provenienza degli stessi.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Bruno)